



COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 06 del 18/02/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente relativa alle misure di tutela dell'incolumità pubblica, al divieto di introduzione all'interno del corteo carnevalesco di alimenti e bevande forniti in contenitori di vetro e/o lattine, nonché il consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore.

IL SINDACO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale in data 23/02/2020 dalle ore 15.00 alle ore 20.00 circa, organizzerà un evento denominato "Carnevale 2020";

CHE la manifestazione carnevalesca interesserà alcune vie interne al centro abitato, con partenza dalla via Piano Molino e conclusione in Piazza S. Giuseppe;

CHE la manifestazione sarà intesa con la presenza di sfilata di maschere allegoriche e non sarà contemplata la presenza di carri allegorici in movimento;

VISTA la comunicazione pervenuta al protocollo generale dell'Ente al n. 956 del 10/02/2020, con la quale la Legione Carabinieri Sicilia Stazione di Pace del Mela ha trasmesso la nota n. Cat. A4 (139.1)2020-Gab rilasciata dal Questore di Messina, con la quale chiede l'emanazione di apposito provvedimento sindacale, in occasione degli eventi organizzati per domenica 23/02/2020, relativo alle misure di tutela dell'incolumità pubblica, al divieto di introduzione all'interno del corteo carnevalesco di alimenti e bevande forniti in contenitori di vetro e/o lattine, nonché il consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore;

CONSIDERATO che, in occasioni di pubbliche manifestazioni come quella in parola, l'abbandono o il lancio di contenitori in vetro o di lattine costituisce un grave pericolo per l'incolumità e la sicurezza delle persone presenti, in quanto tali oggetti possono essere causa di ferimenti a danno di coloro che, inavvertitamente dovessero calpestarli o essere colpiti a seguito di un lancio o qualora fossero utilizzati quali armi improprie;

CONSIDERATO che si rende necessario, inoltre, impedire la presenza nei luoghi della manifestazione dei predetti contenitori di bevande in vetro e lattine anche nel caso in cui tali contenitori fossero introdotti dal pubblico perché acquisiti altrove;

RITENUTO di applicare il suddetto divieto all'interno del territorio comunale;

RITENUTO, pertanto, richiamare l'osservanza delle disposizioni a tutela dell'incolumità pubblica emanate con Circolare della Prefettura di Messina n. 43666 del 19/04/2019;

VISTA la circolare emanata dal Capo della Polizia del 07/06/2017, n. 555/OP/0001991/2017/1,

VISTA la circolare emanata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulle recenti Linee Guida, n. 555-DOC/C/OP-UCIS/OPMAS/1324/19 del 08/03/2019;

VISTA la nota Prefettizia n. 13527 del 08/02/2020, in esecuzione alle linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità;

VISTO l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n° 125;

VISTO il D.M. 5 agosto 2008, emanato dal Ministro dell'Interno, che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza, legati anche all'abuso di alcool;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, dalle ore 15.00 alle ore 20.00 del giorno 23/02/2020:

- E' disposto nei confronti dei partecipanti all'evento denominato "Carnavale 2020" l'osservanza di tutte le disposizioni, misure, azioni contenute nella nota del Questore di Messina n. Cat.A9(139.1)2020-Gab del 06/02/2020 e nello specifico, vietare l'introduzione all'interno del corteo di alimenti e bevande forniti in contenitori di vetro e/o lattine, nonché il consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitori.

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.ii.mm., con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Gli Agenti di Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza:

- ✓ Alla Prefettura di Messina;
- ✓ Alla Questura di Messina;
- ✓ Al Commissariato P.S. di Milazzo;
- ✓ Alla Stazione dei Carabinieri di Pace del Mela;
- ✓ Al Comando di Polizia Municipale dell'Ente;
- ✓ All'Albo Pretorio dell'Ente;
- ✓ Ai Responsabili dell'organizzazione della manifestazione;

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto della provincia di Messina entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on line; ricorso davanti al TAR della Regione Sicilia entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni.

IL SINDACO
(Prof.ssa Santina Ritto)

